



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Reg. (UE) n.1308/2013 art 46 e Reg. (CE) 555/2008 art 7 - O.C.M. Unica - Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. DM del MIPAAF n. 15938 del 15 dicembre 2013. DGR n. 64 del 18 febbraio 2014.

Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV).

Attivazione Campagna 2016/2017

INDICE

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande e di trasmissione agli uffici regionali
- Articolo 7 - Interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Documentazione richiesta
- Articolo 9 - Procedure di attuazione
- Articolo 10 - Realizzazione degli interventi
- Articolo 11 - Revoca totale/parziale e restituzione somme indebitamente percepite
- Articolo 12 - Agevolazioni previste
- Articolo 13 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione della graduatoria
- Articolo 14 - Dotazione finanziaria
- Articolo 15 - Termine di esecuzione degli interventi e impegni ex post
- Articolo 16 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono stabilite le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” - campagna vitivinicola 2016-2017 - prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 46, del Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i., del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162 del 12 gennaio 2015, della DGR n. 64 del 18 febbraio 2014, delle Circolari di AGEA n. ACIU.2014.704 del 31/10/2014; AGEA Coordinamento prot ACIU 2016 n 49 del 01/02/2016, AGEA Coordinamento n. ACIU 2016 179 del 31 marzo 2016 di modifica alla Circolare n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, delle Istruzioni di AGEA O.P N. 27 UMU.2010.1091 del 14 luglio 2010, N. 31 UMU.2014.2108 del 15/10/2014, N. 25 UMU.2015.749 del 30/04/2015 e Istruzioni operative n. 13 UMU.2016.678 del 28.04.2016.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente ed ai successivi Decreti del MIPAAF, alle Circolari e Istruzioni operative di Agea per la Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti.

L’Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle presenti Disposizioni Regionali sulla base delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria, così come previsto dell’articolo 1 del DM del MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013.

Articolo 1 ***Obiettivi e Finalità***

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV), ai sensi dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e della Sezione 2 “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti”, del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo per la campagna 2016/2017.

L’obiettivo generale del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino. Oltre a rispettare le disposizioni in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) 1306/2013, gli interventi attuati mirano a perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti, in modo da ottenere prodotti di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per i viticoltori;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d’impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;
- miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo.

Articolo 2 ***Ambito territoriale di intervento***

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Lazio, incluse tra quelle iscritte nel Registro Regionale (istituito con DGR n. 676 del 30 luglio 2004) come da ultimo approvato con determinazione n. G17570 del 4 dicembre 2014, nonché quelle classificate idonee con successivi provvedimenti della Direzione Regionale.

Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del Reg. (CE) n. 555/2008 che recita "per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite";
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione con reimpianto di vigneti per vini comuni;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone e pergola (tutti gli allevamenti orizzontali);
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti di età superiore a 15 (quindici) anni.

Articolo 3 **Beneficiari**

Possono accedere all'aiuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale di attuazione, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Possono, altresì, beneficiare del premio i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, detengono una autorizzazione al reimpianto conseguente ad estirpo o una autorizzazione da conversione di un diritto di reimpianto, di cui al DM n. 12272/2015 o che hanno attivato la procedura per la conversione di diritto di reimpianto detenuto in autorizzazione.

La procedura di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto deve essere completata positivamente:

- in caso di domande di pagamento anticipato su cauzione entro il termine ultimo fissato dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 13 UMU.2016.678 del 28.04.2016 per l'invio delle polizze fideiussorie in Agea;
- in caso di domande di pagamento a collaudo entro la data di presentazione del termine lavori.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale dell'azienda e nello Schedario Viticolo.

Sono autorizzate a presentare le domande di riconversione e ristrutturazione le seguenti categorie:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica.

Per accedere al regime di aiuti per la ristrutturazione dei vigneti, i produttori che intendono presentare domanda devono:

- essere titolari di Partita IVA,
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- aver costituito e aggiornato sul SIAN il proprio fascicolo aziendale;
- dichiarare obbligatoriamente nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite;
- rispettare i criteri previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013 in materia di condizionalità;

- aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino riferita alla campagna vitivinicola precedente a quella della domanda, di cui al Reg. (CE) 436/2009, Artt. 8 e 9.

Articolo 4

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75, comma 1, del Reg. (CE) n. 555/2008; alla determinazione della superficie vitata possono concorrere una o più unità vitate come definite dal DM 16 dicembre 2010.

Sono ammessi al sostegno comunitario esclusivamente gli interventi da realizzare su vigneti, iscritti o da iscrivere nei disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, ovvero in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore od eguale ad un ettaro;
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un progetto collettivo;
- in 0,1 ettari per domande singole relative alla viticoltura delle piccole isole, qualora le unità vitate siano riunite in unico appezzamento.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato in funzione della forma di allevamento come segue:

- SPALLIERA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- CORTINA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- CORTINA DOPPIA/GDC ceppi/ha 2.500
- ALBERELLO ceppi/ha 6.900

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Articolo 5

Modalità per la presentazione delle domande

Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, in relazione alla residenza del richiedente se persona fisica o alla sede legale se persona giuridica.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR n. 503/99, e all'art. 13 del D.Lgs. n. 99/2004, fanno fede nei confronti delle PP.AA. per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. n.165/99 e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

Ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria è individuato nel Piano Culturale Aziendale o Piano di coltivazione”.

L’articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162/2015 prevede che l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare AGEA ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda di aiuto deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SOGC che sono esercitati sui dati stessi.

La domanda di aiuto, redatta secondo lo schema *fac-simile* disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it), è presentata all’OP AGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

La compilazione e presentazione delle domande da parte del richiedente/beneficiario è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN (www.sian.it):

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento del mandato;
- con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente/beneficiario. Il libero professionista deve essere iscritto al relativo ordine professionale e deve essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN ed essere autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Le domande oggetto di delega da parte del richiedente al libero professionista potranno essere inserite solo dal soggetto delegato;
- mediante registrazione nel sistema informativo (Utente qualificato di cui al paragrafo 8.3 delle Istruzioni Operative Agea n. 13 del 28/04/2016).

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell’aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo (compreso il solo supporto cartaceo) al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea sul portale SIAN. Al riguardo si evidenzia che completata la fase di compilazione della domanda da parte dell’utente abilitato su portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante – al rilascio della domanda con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP Agea e relativa data di presentazione.

(N.B. La sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio telematico, non costituisce presentazione della domanda stessa all’OP AGEA.)

La domanda priva di sottoscrizione - nelle forme previste dall’art. 38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità - sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell’aiuto e dell’assunzione degli impegni propedeutici all’erogazione.

Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di telefono e/o cellulare, l’e-mail e la PEC (Posta Elettronica Certificata), insieme al modello di

autocertificazione di cui all'Allegato 6 delle Istruzioni Operative Agea n. 13 del 28/04/2016, debitamente sottoscritto. In merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il Ministero Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Ai sensi delle Istruzioni Operative di Agea n. 13 del 28/04/2016 ciascun soggetto che richiede un aiuto ha l'obbligo di comunicare, sotto la propria responsabilità, all'OP AGEA il proprio codice IBAN, al momento della presentazione della domanda e comunque entro il termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di 'Domanda iniziale', o di 'Domanda di modifica', nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata, e in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dichiara la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
- pagamento anticipato - su cauzione - prima della conclusione dei lavori. In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia a favore dell'OP AGEA pari al 120% dell'importo dell'anticipo richiesto, secondo la procedura messa a disposizione da Agea sul SIAN.

Relativamente alla rendicontazione degli anticipi il DM del MIPAAF n. 4615 del 5 agosto 2014, in applicazione dell'art. 37ter del Reg.(CE) n. 555/2008, stabilisce che a partire dalla campagna 2013/2014, i beneficiari delle misure afferenti l'OCM Vitivinicolo che hanno percepito anticipi, trasmettono all'Organismo Pagatore entro il 30 novembre l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre dello stesso anno finanziario, per gli anticipi per cui non è stata presentata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale. La rendicontazione degli anticipi utilizzati avviene tramite apposito servizio approntato sul portale SIAN.

Le domande di sostegno comunitario possono essere presentate in *forma singola o in forma collettiva*.

La presentazione delle domande in forma collettiva è effettuata da parte di persone giuridiche in qualità di "soggetto promotore", di cui all'articolo 3 del presente atto, che è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La domanda in forma collettiva, effettuata dal “soggetto promotore”, deve essere corredata, tra l’altro, delle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante.

La presentazione delle domande in forma collettiva avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- la domanda collettiva deve interessare almeno 5 soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari 3,00;
- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari 0,30 calcolata sull’insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve presentare una domanda di aiuto autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in forma collettiva. L’ambito territoriale della domanda in forma collettiva è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l’esito della domanda collettiva medesima, purché l’insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore ad ettari 3,00.

Il ruolo del “soggetto promotore” della domanda in forma collettiva termina all’atto della comunicazione dell’esito istruttorio, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in forma collettiva. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell’Amministrazione competente con il “soggetto promotore” della domanda in forma collettiva.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente assume gli impegni e fa proprie le dichiarazioni come indicati nello schema di domanda, nonché sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati negli allegati alle Istruzioni Operative Agea n. 13 del 28/04/2016, ai sensi del DPR 445/2000.

Per la compilazione delle domande di ristrutturazione e riconversione vigneti tramite portale SIAN si rimanda al Manuale utente per la compilazione telematica delle domande reso disponibile nell’area riservata del portale SIAN (www.sian.it).

Articolo 6

Termini di presentazione delle domande e di trasmissione agli uffici regionali

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2016/2017 è fissato al **20 GIUGNO 2016**, salvo successive disposizioni Agea.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine sopra indicato non sono ricevibili.

Le domande presentate telematicamente, tramite il CAA o un tecnico abilitato dalla Regione o Utente qualificato, devono essere trasmesse in copia, unitamente a tutti i documenti allegati previsti nelle DRA, salvo proroghe stabilite dall’OP AGEA, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per l’istruttoria entro il **termine delle ore 17,00 del 27 GIUGNO 2016**.

La trasmissione all’ADA competente per territorio delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;

- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Di seguito si indicano gli Uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Frosinone - Via Vecchia 23 - 03100 FROSINONE;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D - 04100 LATINA;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A - 02100 RIETI;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A - 00185 ROMA;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 - 01100 VITERBO.

Articolo 7

Interventi e spese ammissibili

Sono eleggibili le spese sostenute nel periodo che va dalla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN fino al termine ultimo per la realizzazione degli interventi e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici, in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale (FEASR).

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi approvati e finanziati ossia dopo la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento anticipato del contributo ovvero dopo il 30 giugno per le domande a collaudo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione a finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità i lavori e gli acquisti non ammissibili rimangono a totale carico dei richiedenti.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Possono usufruire dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le seguenti tipologie di intervento per la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità:

la riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; il sovrainnesto su impianti già ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto d'impianto e in buono stato vegetativo;

la ristrutturazione del vigneto che consiste 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e sulle forme di allevamento, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti di età inferiore o uguale a quindici anni; purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi e le cui varietà esistenti non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato.

Le tipologie di intervento sopra elencate danno luogo alle azioni ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come riportato nella “Tabella Azioni” della Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti presente sul SIAN e di seguito riportata.

Tipologia di intervento	Codice Azione	DESCRIZIONE SINTETICA DELL' AZIONE
A - Riconversione varietale (cambio di varietà di vite da vino ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	A 1	ESTIRPAZIONE di vigneto di con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO realizzato sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
	A 2	REIMPIANTO CON DIRITTO realizzato sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A 3	REIMPIANTO ANTICIPATO con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A 4	SOVRAINNESTO di vigneto di età massima di 15 anni, su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
B - Ristrutturazione (diversa collocazione del vigneto)	B 1	ESTIRPAZIONE di un vigneto e REIMPIANTO dello stesso su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
	B 2	REIMPIANTO CON DIRITTO sullo stesso o su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
	B 3	REIMPIANTO ANTICIPATO su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economici

C – Miglioramento tecniche di coltivazione	C 1	ALLESTIMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO IDRICO di soccorso a servizio del vigneto.
	C 2	MESSA IN OPERA e modificazioni delle strutture di supporto (sostituzione di pali di testata e di tessitura, e filo di ferro).

Le operazioni contemplate nelle azioni relative alla riconversione varietale, alla ristrutturazione, e al miglioramento delle tecniche di coltivazione sono quelle riportate nell'Allegato II alla DGR n. 64/2014.

Le azioni vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali (sesti d'impianto, forme di allevamento, ecc.). Devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e devono garantire, ove le condizioni orografiche lo consentano, la meccanizzazione del vigneto.

Le azioni relative al reimpianto anticipato, dove il produttore si impegna ad estirpare una equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto, sono ammissibili al contributo solo qualora il richiedente dimostri di non possedere autorizzazioni di impianto in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato. Per dette azioni non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2010 e del DM MIPAAF 16 dicembre 2010, entro la terza campagna vendemmiale o, in caso di sovrainnesto entro la seconda campagna dalla realizzazione degli interventi, il beneficiario/conducente è tenuto a richiedere l'iscrizione allo Schedario Viticolo per l'idoneità dei vigneti destinati a produrre vini D.O./I.G. (Denominazioni di Origine/Indicazioni Geografiche), per le relative denominazioni.

Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Reg. (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 86, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a IVA, interessi passivi e altre imposte e tasse.

Articolo 8

Documentazione richiesta

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna precedente a quella di presentazione della domanda;
- i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria (di cui al Quadro C della domanda);
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (riportare n. iscrizione) e vigenza, redatta dal rappresentante legale, (allegati 1.a e 1.b Istruzioni n. 51//2015) e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (allegato 2 Istruzioni. n. 51/2015);

- copia della mappa catastale riguardante le particelle sulle quali sono programmati gli interventi di ristrutturazione/riconversione;
- planimetria del vigneto da estirpare (per gli interventi che prevedono l'operazione colturale di estirpazione), in scala 1:2000, e planimetria del vigneto dopo gli interventi programmati, in scala 1:2000;
- schema preventivo/consuntivo delle spese ed opere da realizzare/realizzate (Tabella 9 allegata alla DGR n. 64/2010) redatto sulla base del prezzario regionale vigente, di cui alla DGR n. 64/2014, riportante il costo previsto per gli interventi suddiviso per categoria di spese, firmato dal beneficiario e/o rappresentante legale;
- nel caso il conduttore non sia proprietario delle superfici oggetto della domanda, deve allegare la dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del proprietario;
- copia fotostatica di un documento di identità valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- Valutazione di incidenza rilasciata dall'Assessorato Regionale competente in materia qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati debbano consentire il rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle ZPS (DGR n. 612 del 16 dicembre 2011), nonché delle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di valutazione di incidenza prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

All'atto di presentazione della domanda, il richiedente dichiara la modalità prescelta di erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato – su cauzione – prima della conclusione dei lavori.

In caso di domande di aiuto con pagamento anticipato il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione dell'ammissione a finanziamento – alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 120% dell'aiuto richiesto. L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni operazione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine. Ai sensi del punto 17 delle Istruzioni Operative AGEA Op n. 13/2016, i richiedenti ammessi al finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato devono far pervenire all'ADA competente all'istruttoria, entro il termine perentorio del **31 MARZO 2017**, l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto da AGEA prot. n. 697/UM del 19.03.2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14.07.2010 e s.m.i..

La domanda in forma collettiva, effettuata dal "soggetto promotore", deve essere corredata dalle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante; nonché dall'atto di adesione con cui ciascun partecipante autorizza il Soggetto promotore ad includere la propria domanda nel "progetto collettivo". Andrà altresì allegata una cartografia relativa alla localizzazione degli interventi previsti dal "progetto collettivo".

Sia in caso di domanda presentata in forma singola che collettiva, andrà allegato lo "Schema preventivo/consuntivo delle spese ed opere da realizzare/realizzate" (Tabella 9 allegata alla DGR n. 64/2010) debitamente firmato dal richiedente. Lo "schema preventivo" dovrà essere redatto specificando la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, al fine di consentire l'individuazione dei costi da sostenere in relazione alle caratteristiche tecnico-agronomiche della/e particella/e (superficie, destinazione produttiva, sesto d'impianto, varietà –intervento, densità d'impianto, sistema di allevamento, irrigazione). Nella fase di accertamento finale dei lavori, la Tabella 9 allegata alla DGR n. 64/2014 rappresenta

lo strumento per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi approvati, in conformità al progetto presentato e in coerenza con la planimetria dei vigneti da realizzare, e per determinare la spesa effettivamente sostenuta. Lo "schema consuntivo" dovrà ugualmente essere redatto per la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, riportando in modo analitico le spese sostenute per le diverse tipologie d'intervento, approvate nei limiti stabiliti nell'Elenco prezzi regionale, di cui all'allegato B della DGR 64/2014.

Articolo 9

Procedure di attuazione

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico e laddove pertinente, alle Istruzioni operative AGEA OP N. 13 del 28.04.2016 e ad eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli in loco (ex ante) di cui al punto 12.2 delle Istruzioni Operative Agea n. 13/2016, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dalla data del **30 SETTEMBRE 2016**, come indicato dalle Istruzioni operative Agea n. 13/2016 e salvo diverse, successive disposizioni di Agea.

L'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto sulla base della delega dell'OP Agea: esegue i controlli di ricevibilità delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo 11 delle citate Istruzioni (per la campagna 2016/2017 tale termine scade il 12 Luglio 2016), la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata, tramite compilazione di un'apposita scheda di controllo (è disponibile sul portale SIAN una specifica applicazione). Tale scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti dell'ADA.

L'ADA competente per territorio effettua l'istruttoria di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle DRA e dalle Istruzioni di Agea. L'istruttoria di ammissibilità comprende le seguenti verifiche: presenza dei requisiti di accesso; rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle DRA e Istruzioni operative di Agea; conformità degli interventi programmati alle DRA e congruità delle spese proposte; definizione delle spese ammissibili e relativo contributo da erogare; eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009; valutazione globale della conformità e della correttezza sostanziale delle domande e dei documenti allegati, compreso il punteggio dichiarato in base ai criteri di priorità. La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo, disponibile sul portale SIAN. L'ADA competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità delle domande di aiuto e alla predisposizione dell'elenco delle domande rese ammissibili a livello provinciale, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite *check-list* e dà comunicazione al richiedente dell'esito entro il 20 Gennaio 2017.

L'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura provvede alla definizione della graduatoria regionale, redatta sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 13, e alla sua approvazione con determinazione dirigenziale entro il termine del 24 Febbraio 2017.

Le ADA competenti per territorio comunicano ai richiedenti, via PEC o con lettera raccomandata, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto, rilasciando il provvedimento di concessione, ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (con preavviso di rigetto).

L'atto di concessione dovrà essere debitamente sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA responsabile dell'istruttoria. Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione degli aiuti e i relativi impegni, saranno avviate le procedure per la decadenza degli aiuti e per la revoca del provvedimento di concessione degli aiuti emesso.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non sono inserite nell'eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

Così come specificato al paragrafo 30 delle Istruzioni operative n. 13/2016, l'OP Agea in sede di pagamento è autorizzata, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito contributivo INPS.

Articolo 10

Realizzazione degli interventi

Ai sensi della DGR n. 64 del 18/02/2014 il sostegno viene erogato in forma anticipata, su presentazione di garanzia fideiussoria, o a collaudo dopo l'effettiva realizzazione dell'intervento e l'effettuazione del controllo in loco.

VARIANTI

Per varianti del progetto si intendono sia la variazione del soggetto beneficiario (Subentro) sia la modifica della tipologia di impianto (varietà, sesto d'impianto, particelle, forma di allevamento).

L'ADA territorialmente competente acquisisce le domande di subentro o variante, e rilascia o meno ai beneficiari l'autorizzazione per le varianti al progetto originario secondo le istruzioni di AGEA ed in conformità alle DRA regionali.

Nel caso di subentro, il subentrante deve presentare l'appendice alla polizza originaria, e l'ADA provvede a richiedere all'Ente garante emittente la conferma di validità della garanzia/appendice di variazione e alla sua acquisizione a sistema. Inoltre, l'ADA comunica al subentrante ed al cedente, con raccomandata, l'avvenuto subentro con i relativi diritti e obblighi.

Gli originali delle garanzie/appendici di variazione conformi e munite delle rispettive conferme di validità sono trasmessi all'Area regionale competente per l'invio all'OP AGEA.

Nei casi di decadenza della domanda di aiuto e revoca del provvedimento di concessione dovuti alle inadempienze dei beneficiari in ordine al presente paragrafo, l'ADA attiva la relativa procedura come descritto nel successivo articolo "Revoca totale o parziale e restituzione somme indebitamente percepite".

L'ADA esegue la procedura informatica relativa alla "richiesta collaudo" e sulla scheda "subentro" sull'applicativo del SIAN.

Le richieste di variante, debitamente motivate e corredate della documentazione tecnica, dovranno essere trasmesse alla competente Area Decentrata Agricoltura (ADA) entro e non oltre 60 giorni dal termine di scadenza per il completamento dell'intervento.

In sede di variante, non potranno essere ammesse spese superiori a quelle approvate dalla Regione per la domanda di aiuto originaria. Sarà competenza dell'Ufficio istruttore verificare che la modifica dell'intervento non comporti la perdita dei requisiti, e provvedere all'autorizzazione per ciascuna variante richiesta. Per la gestione delle varianti si applica quanto stabilito nel "Manuale delle procedure inerenti le attività di controllo delegate" di AGEA rese disponibili sul SIAN.

PROROGHE

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda può fare richiesta di proroga.

La richiesta di proroga, adeguatamente motivata e documentata, deve essere inoltrata all'ADA competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Non sono concesse proroghe per periodi complessivamente superiori a 3 anni oltre il termine previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento).

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:

- le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
 - un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.
- Inoltre, possono essere riconosciute le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
- decesso del beneficiario;
 - incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente" e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

TERMINE LAVORI E RICHIESTA DI COLLAUDO

I beneficiari comunicano il termine lavori e trasmettono all'ADA competente per l'istruttoria la richiesta di collaudo a cui deve essere allegata la documentazione prevista dalle DRA ed in particolare la scheda consuntivo delle opere realizzate (Tabella 9 allegata alla DGR n. 64/2010), la documentazione fiscale, regolarmente quietanzata e giustificativa delle spese sostenute, ed eventuale documentazione riguardante i lavori effettuati "in economia". I beneficiari dovranno redigere la comunicazione di "termine lavori – richiesta di collaudo", ossia la dichiarazione sostitutiva di richiesta di collaudo secondo il modello facsimile allegato 3bis, riportato nel documento Istruzioni Operative OP AGEA n. 13/2016.

I documenti fiscali devono riferirsi a tutti i beni e servizi extra aziendali utilizzati nell'esecuzione delle opere oggetto della domanda di aiuto.

Le operazioni eseguite in economia vengono valutate, ai fini del controllo della spesa, entro i limiti dei costi minimi previsti per le stesse operazioni dalle DRA (vedi Allegato DGR n. 64/2014).

Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate entro 10 giorni dal termine dei lavori. Il termine ultimo di presentazione della richiesta di collaudo non può eccedere il 31 MAGGIO 2017

Le richieste riferite a domande di aiuto pagate in anticipo su cauzione devono essere presentate entro 15 giorni dal termine dei lavori e comunque non oltre il 31 LUGLIO della seconda campagna viticola successiva

a quella del pagamento dell'anticipo (la data di riferimento del pagamento è quella di finanziabilità del decreto), stante l'obbligo disposto dall'art. 9, par. 2 del Reg. CE n. 555/2008.

La richiesta di collaudo deve essere registrata a cura dell'ADA competente sul portale SIAN entro 10 giorni solari dalla sua ricezione, fatta salva la richiesta di integrazione documentale.

Nel caso di documentazione incompleta, l'ADA chiede al beneficiario l'integrazione della documentazione ai sensi della L 241/90 e ss. mm. ii., e registra a sistema gli esiti della verifica tecnico-amministrativa attivando i controlli in loco effettuati dai tecnici di SIN/AGEA per il collaudo di campo.

L'ADA effettua i controlli *in situ* sul 100% delle richieste di collaudo presentate e aggiorna i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito dello schedario viticolo riportandone gli esiti. Il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato ai sensi dell'art.75 del Reg. (CE) n. 555/08.

VERIFICA DELLE SPESE

L'ADA competente per territorio effettua i controlli sulla documentazione fiscale presentata e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in economia", per verificare che il contributo ammesso sia pari al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per la valutazione delle spese sostenute si fa riferimento all'Elenco prezzi regionale, di cui all'allegato B della DGR 64/2014.

Il calcolo della spesa sostenuta e quindi del contributo complessivamente percepito/erogabile deve tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei mancati redditi per il 100%.

La restituzione delle economie di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione delle superfici previste in domanda di aiuto.

Per quanto riguarda i lavori in economia, la rendicontazione potrà riferirsi all'utilizzo di materiali e servizi di provenienza aziendale quali:

- paleria (pali di castagno), dove l'azienda autocertifica l'approvvigionamento, da una superficie iscritta nel fascicolo aziendale, ed il relativo costo;
- disponibilità di macchine ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni colturali;
- manodopera aziendale per i lavori eseguiti in proprio (espianto vigneto, preparazione terreno, concimazione, piantumazione, posa in opera della struttura di sostegno), per i quali si terrà conto dell'Elenco prezzi regionale.

Per la concimazione di fondo ed eventuali concimazioni autorizzate, l'ADA potrà richiedere al beneficiario una relazione tecnica concernente la tipologia di concimazione eseguita.

Le voci di spesa riportate nelle Tabelle 4/8 della DGR n. 64/2014, riguardano la mano d'opera per squadro e picchettamento, messa in opera dei pali di testata, pali intermedi, fili di orditura e relativi accessori.

Per la verifica della rendicontazione della manodopera (familiare, conduttore o salariale), deve essere dichiarata l'epoca di realizzazione dei lavori in economia, secondo il modello 3 dell'allegato A della DGR n. 64/2014, al fine di collegare le giornate lavorative alle singole fatture; in presenza di sola manodopera familiare, non è richiesta l'iscrizione all'INPS per prestazioni occasionali ed è sufficiente elencare i nominativi dei familiari.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture in originale quietanzate, rintracciabili nel conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Le modalità di pagamento consentite comprendono il bonifico o ricevuta bancaria (Ri.ba), e la carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto. In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti. La documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura, e solo nel caso

in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute, sui quali appone il timbro di annullamento o la dicitura "OCM Vino. Reg. (CE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. Misura RRV Domanda n. _____, Data: __/__/__, e la firma del funzionario incaricato.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte di Agea e deve essere assicurata la loro reperibilità per eventuali controlli. I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'OP Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

Articolo 11

Revoca totale/parziale e restituzione somme indebitamente percepite

A seguito dell'istruttoria amministrativa con esito negativo, l'ADA invia al produttore un verbale di accertamento finale con il preavviso di rigetto (ex-art. 10bis L. 241/90) per la decadenza dei benefici e conseguente revoca totale o parziale dell'aiuto, o di restituzione delle somme indebitamente percepite, con lettera raccomandata, corredato da un allegato tecnico prodotto dal sistema. L'ADA provvede altresì tramite SIAN a rendere disponibili i dati relativi a:

- protocollo regionale e data della comunicazione
- data di notifica (data invio PEC o R/R della raccomandata)
- upload/caricamento della comunicazione trasmessa e delle relative notifiche.

L'ADA, entro trenta giorni dalla ricezione delle eventuali controdeduzioni, provvede a caricarne gli esiti a sistema. Se le controdeduzioni vengono accolte si riapre l'istruttoria amministrativa, che darà luogo ad un nuovo esito con relativa comunicazione del verbale di accertamento ed allegato tecnico. Per gli esiti dell'istruttoria documentale che si confermano negativi, l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura predisponde la determinazione dirigenziale di revoca parziale o totale dei benefici concessi e di recupero delle somme indebitamente percepite, e la rende disponibile a sistema.

Per gli esiti negativi, le fasi attinenti l'apertura della scheda di credito con trasmissione alla ditta della denuncia di sinistro e del MAV saranno effettuate dall'OP AGEA. L'OP AGEA, ricevuto l'esito concordato con la ditta, attiva lo svincolo della polizza o la denuncia di sinistro per la restituzione dell'indebito.

Il recesso o rinuncia ante-pagamento è sempre possibile, mentre la rinuncia post-pagamento dell'anticipo comporta la decadenza dell'aiuto ed il recupero dell'importo indebitamente percepito, maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte, e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art. 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

Articolo 12

Agevolazioni previste

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle seguenti forme:

- a) contributo per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni così come individuate nella tabella al precedente articolo 7;
- b) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura.

L'importo della perdita di reddito annuale è pari a 2.057 €/Ha, e per le azioni che prevedono l'estirpazione (A1 e B1) viene riconosciuta per due campagne compresa quella di impianto. La compensazione delle perdite di reddito ammonta al 100% della perdita, e non può comunque superare l'importo di 3.000 €/Ha. Nel caso di sovrainnesto (azione A4) l'entità del mancato reddito è ridotto del 50%, in quanto la perdita si manifesta solo per una campagna.

Il contributo per i costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale fino ad un massimo di 16.000 €/Ha.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, detto contributo è elevato a 22.000 €/Ha per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che insistono nelle zone a viticoltura delle Isole Ponziane (dette anche Pontine).

I soggetti che beneficiano di detto contributo devono impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo ed il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Gli importi massimi del sostegno ammissibile per ettaro sono elencati per le singole azioni nella tabella seguente.

Codice Azione	Valore per ettaro dell'AZIONE (dati riportati nella scheda Azioni sul SIAN)		Valore perdita di reddito €/Ha	Importo massimo del contributo [(a+b)/2+ c] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori €/Ha		
	a	b	c	
A.1	3.200,00	28.800,00	3.000,00	19.000,00
A.2		28.800,00		14.400,00
A.3		28.800,00		14.400,00
A.4		6.000,00	1.500,00	4.500,00
B.1	3.200,00	28.800,00	3.000,00	19.000,00
B.2		28.800,00		14.400,00
B.3		28.800,00		14.400,00

C.1		5.860,00		2.930,00
C.2		11.960,00		5.980,00

Articolo 13

Criteria per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione della graduatoria

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.M. n. 15938/2013 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità. Dal momento che il finanziamento delle domande su cauzione e delle domande a collaudo, con termine lavori presentato nella campagna successiva a quella di presentazione della domanda, avverrà in tempi separati, e con fondi riferiti a due anni finanziari diversi, saranno predisposte due graduatorie.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio collocate in posizione utile nelle graduatorie regionali fino alla copertura delle dotazioni previste per le domande su cauzione e per le domande a collaudo.

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTEGGIO
Aziende vitivinicole che trasformano le uve prodotte direttamente in azienda.	20
Produzione biologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (UE) 203/2012)	10
Aziende con Sup. vitata/SAU > 50% e/o con terreni terrazzati oggetto di intervento	20
Densità dei ceppi > 3.700 ceppi/Ha	15
Giovane imprenditore con età < 40 anni	20
Soggetto aderente a progetto collettivo	15
TOTALE	100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

I requisiti per l'acquisizione delle priorità devono essere in possesso dei richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto, già assoggettati al metodo di produzione biologica.

Articolo 14

Dotazione finanziaria

Per le domande presentate per la Campagna 2016/2017 per la Misura di aiuto alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, la finanziabilità delle domande che risulteranno ammissibili sarà concessa nei limiti delle disponibilità dei fondi che saranno assegnati alla Regione Lazio con apposito DM del MIPAAF per l'assegnazione della dotazione finanziaria per la campagna 2016/2017, e della relativa ripartizione tra le misure di Aiuto.

Articolo 15

Termine di esecuzione degli interventi e impegni ex post

TERMINE DI ESECUZIONE/TERMINE DEI LAVORI

Come previsto all'art. 7 del Reg. (CE) n. 555/2008, il periodo entro il quale devono essere realizzate tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione non può superare i cinque (5) anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 555/2008, per le domande su cauzione con pagamento anticipato, le operazioni approvate devono essere completate entro la fine della seconda campagna successiva a quella del pagamento del contributo anticipato.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 218/2012 in modifica del D.Lgs n. 159/2011, qualora il contributo complessivo concesso sia pari o superiore a € 150.000,00 prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipo/saldo), l'ADA competente per territorio ha l'obbligo di verificare la presenza della certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, previa consegna da parte del beneficiario e legale rappresentante di apposita dichiarazione sostitutiva di iscrizione camerale (all. 1.a e 1.b alle Istruzioni operative n. 13/2016) e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (all. 2 alle suddette Istruzioni) e fotocopia del documento d'identità, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

Con il D.Lgs. n. 153/2014, in vigore a partire dal 26 novembre 2014, sono state apportate alcune modifiche integrative e correttive alla disciplina contenuta nel Codice Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Agea procede anche in assenza di informativa antimafia al pagamento sotto condizione risolutiva, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta alla Prefettura, dandone comunicazione al beneficiario per lettera raccomandata o via PEC.

L'ADA responsabile dell'istruttoria è tenuta ad acquisire sul SIAN nell'apposita check-list le informazioni relative alla informativa antimafia e i dati afferenti l'esito successivamente pervenuto, e avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

L'informazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura ha validità annuale, a decorrere dalla data di acquisizione. In caso di Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 159/2011".

Salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, i beneficiari hanno l'obbligo, per i cinque anni successivi all'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi approvati e finanziati, di rispettare gli impegni ex post, pena la pronuncia della decadenza dagli aiuti e la conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali.

Pertanto, nei cinque anni successivi all'accertamento di avvenuta esecuzione, per i beni realizzati o acquistati con il contributo pubblico deve essere rispettato il vincolo di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ADA competente per territorio unitamente a idonea documentazione comprovante il caso specifico.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente intervenuta dopo il pagamento del saldo finale.

Articolo 16

Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

Con propri atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative ai controlli tecnico-amministrativi, all'istruttoria delle domande di aiuto, ai controlli in loco ed alla verifica delle opere realizzate e richiesta di collaudo, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto delle domande su cauzione, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze e revoche, e dei recuperi degli importi indebitamente percepiti.

Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento, di Agea Ufficio Monocratico e di AGEA OP relative alla Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale. Le Circolari e le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013 e s.m.i., alle Istruzioni Operative di Agea Op n. 13/2016 del 28/04/2016 e s.m.i..